CAMERA DEI DEPUTATI N 3192-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(Relatore **SEPPIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 ottobre 1985

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1985

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1985, n 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo la definizione dell'OCDE l'eutrofizzazione è un fenomeno provocato dall'attività umana e considerato come una « degradazione indesiderabile dell'ambiente che porta ad un deterioramento delle qualità dell'acqua ed interferisce con la maggior parte delle possibilità di uso delle medesime tanto da provocare, in molti casi, importanti perdite economiche ».

Ne derivano una compromissione dell'attività di pesca, danni all'uso di balneazione e, in genere, all'uso ricreativo delle acque, originati dalle cosiddette maree rosse o verdi, da una eccessiva torbidità delle acque (che le rende sgradevoli o non conformi agli *standards* vigenti), da significativi *deficit* di ossigeno. Il tutto è determinato da una eccessiva o abnorme massa algale.

Il fenomeno dell'eutrofizzazione è in genere limitato alle acque stagnanti o a deflusso molto lento, quali le acque dei laghi e dei bacini artificiali e le acque marine costiere.

Nei laghi l'eutrofizzazione si manifesta in genere con abnorme torbidità.

In mare, quando il fenomeno assume particolare intensità, le alghe morendo subiscono un processo di decomposizione biologica che consuma la maggior parte dell'ossigeno disciolto e deteriorano la qualità dell'acqua. Si stabiliscono infatti processi anaerobici e si rompe il naturale equilibrio dell'ecosistema. La scarsità di ossigeno può portare, nei casi più gravi, a morie di pesci e bivalve.

Il fenomeno è noto fin dall'antichità, ma la sua complessità è molto elevata, così che molto è stato scritto sia in Europa che in America.

La « rapidità » di esplosione e di scomparsa delle manifestazioni più vistose, quali « l'onda rossa », le caratteristiche diverse nei vari Paesi e nei singoli anni, hanno reso ovunque difficile determinare cause e rimedi.

Il fenomeno dell'eutrofizzazione, a parte casi specifici, ha cominciato a manifestarsi nel nostro paese, in modo sistematico, a partire dagli anni sessanta, interessando inizialmente piccoli bacini chiusi, con fondale basso e con debole ricambio. Nel decennio successivo la situazione si è progressivamente aggravata, fino ad interessare in modo eclatante le acque costiere adriatiche nell'estate del 1975.

La diffusione del fenomeno eutrofico in Italia, benché oggetto di numerose segnalazioni e studi, necessita ancor oggi di un più organico e sistematico approfondimento.

Diversi sono i gradi di conoscenza per i diversi tipi di corpi idrici.

La situazione dei laghi è quella studiata da più tempo e meglio nota.

Secondo l'IRSA su 147 ambienti lacustri considerati, solo il 20 per cento risulta in ottime condizioni (oligotrofici), molti sono in condizioni di mesotrofia, mentre il 7 per cento (18 laghi) è in condizioni di ipertrofia.

Per i corsi d'acqua il quadro è complicato dal sovrapporsi dell'inquinamento. Accanto a fiumi talmente inquinati da essere quasi privi di vita acquatica, ve ne sono altri in condizioni di mesotrofia e di eutrofia.

I fenomeni eutrofici, date anche le caratteristiche dei fiumi italiani (corsi brevi, portata limitata spesso torrentistica, ecc.) sono però poco importanti per tali corpi idrici.

Per le acque costiere vi sono molte segnalazioni, non sempre univoche.

Si può dire che situazioni importanti, ripetute e diffuse di eutrofizzazione vi

sono nell'alto Adriatico. Secondo le più recenti indagini dell'Istituto ricerche sulle acque, si è evidenziato come il fenomeno dell'eutrofizzazione riguardi la fascia litorale del tratto di costa compresa tra il delta del Po e Cattolica, con tendenze ad espandersi lungo le coste della regione Marche.

In altre località costiere (golfi, delta dei fiumi) i fenomeni segnalati sono di limitata gravità; scarsi e limitati i fenomeni eutrofici nel Tirreno (Orbetello, foce dell'Arno).

Per i mari aperti non vi sono problemi di eutrofizzazione essendo tutti i mari italiani oligotrofici, incluso l'Adriatico.

Quindi si può dire che il fenomeno dell'eutrofizzazione è circoscritto a zone limitate e, per quanto attiene alle acque costiere, accanto ad una prevalente situazione di normalità dal punto di vista trofico, si affianca il caso particolarmente preoccupante, per intensità, estensione e gravità, delle coste dell'Emilia-Romagna.

La Commissione interministeriale tecnico-scientifica per lo studio dei fenomeni dell'eutrofizzazione, per quanto riguarda le cause, ha fatto riferimento al quaderno 42 dell'IRSA (1978). In esso veniva constatato che non esiste uno stretto rapporto causa-effetto riferibile ad unica causa, nel senso che molte concause, tra l'altro non completamente note, influiscono sul fenomeno.

Tra queste, oltre ai fattori meteorologici ed alle caratteristiche del corpo idrico (salinità, correnti ecc.), importanza fondamentale hanno i nutrienti, che giungono alle acque da diverse fonti.

Tra i nutrienti, non considerando il carbonio e l'ossigeno, universalmente diffusi, sono stati considerati in particolare l'azoto ed il fosforo.

Quest'ultimo elemento è stato considerato prioritariamente nella lotta all'eutrofizzazione, in quanto, secondo l'esperienza dei laghi, esso è, nella maggior parte dei casi, fattore limitante del fenomeno eutrofico; laddove per fattore limitante si intende quel fattore meno disponibile rispetto alle necessità della crescita e la cui eliminazione può quindi limitare lo sviluppo della vita algale.

Tale interpretazione è stata dall'IRSA estesa anche al mare e, benché non condivisa da altri istituti scientifici, ha portato a stabilire una strategia di intervento mirante a limitare l'apporto di fosforo alle acque dalle diverse fonti. Secondo l'IRSA, la responsabilità del fosforo che giunge nelle acque italiane era stata attribuita, nella metà degli anni '70, ai detersivi in ragione del 33 per cento, al metabolismo umano in ragione del 27 per cento, per il 18 per cento ai suoli coltivati e per il 13 per cento alla zootecnia.

Secondo gli accertamenti della Commissione tecnico-scientifica per lo studio dell'eutrofizzazione, allo stato attuale « la componente detersivi è diminuita, anche sensibilmente, in valore assoluto ed in percentuali » scendendo a circa il 26 per cento; « la componente metabolica » risulta sia in valore assoluto che in percentuale leggermente aumentata; sia il settore agricoltura, che quello zootecnia sono pure aumentati.

La stessa IRSA ha ancora evidenziato che « quando il contenuto del fosforo nei detersivi commerciali sarà sceso al 2,5 per cento, questa sorgente di fosforo che negli anni '70 era in prima posizione, si troverà in coda a tutte le altre ».

Un semplice calcolo porterebbe infatti ad evidenziare che, a parità di tutte le altre fonti, il fosforo da detersivi scenderebbe a circa il 15 per cento.

L'IRSA sottolinea la necessità che la politica degli interventi sul fosforo non si arresti ai detersivi, ma che venga rivolta per tempo e con l'urgenza del caso anche alle altre fonti citate.

Si è già rilevato che il fenomeno eutrofico ha assunto particolare rilievo lungo la costa romagnola.

Infatti è ben noto che lungo la costiera adriatica dalla foce del Po a Cattolica vi è un eccezionale sviluppo delle attività antropiche, sia come presenze turistiche, che come allevamenti del bestiame e agricoltura intensiva.

Tale fenomeno è stato ampliamente rilevato anche dalla citata « Commissione eutrofizzazione ». Ne conseguono notevoli apporti di elementi nutritivi al mare, sia direttamente che dai numerosi fiumi e canali.

È stato rilevato il contributo del Po al fenomeno, per i nutrienti da esso trasportati, sia soprattutto, perché le acque provenienti da tale fiume nei mesi estivi impediscono praticamente lo scambio tra le acque provenienti dalla costiera romagnola e l'alto mare. In tal modo, mentre l'intero sistema adriatico ha un notevole ricambio ed è quindi in grado di smaltire i carichi di nutrienti provenienti da terra, la zona costiera romagnola costituisce, specie in estate, una zona a lentissimo ricambio, nella quale esiste una elevata concentrazione di nutrienti.

Le fonti scientifiche concordano nell'affermare che il bacino Adriatico è nel suo complesso oligotrofico, mentre, per i motivi suddetti, la fascia costiera romagnola può essere facilmente soggetta ad esplosioni algali in quanto può, in determinati periodi dell'anno, passare da una situazione oligotrofica ad una notevole ipertrofia. Il che è avvenuto con particolare gravità – ad esempio – nell'estate 1984.

Da queste considerazioni appare evi dente come, nell'operare con interventi parziali, non dobbiamo perdere di vista che fonti scientifiche hanno messo in luce la necessità di interventi locali anziché nazionali per combattere il fenomeno laddove si presenta, in particolare lungo la costa romagnola.

In particolare il fenomeno dell'eutrofizzazione deve essere affrontato localmente attraverso la realizzazione e l'effettivo funzionamento di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione e/o con la dispersione degli effluenti così trattati fuori dalla costa dove esiste un maggiore ricambio delle acque e/o col riciclo degli scarichi, previa depurazione, per un utilizzo agricolo.

I precedenti legislativi italiani sulla lotta all'eutrofizzazione sono essenzialmente riferibili alla disciplina del fosforo nei detersivi, con eccezione delle norme contenute nella legge Merli (legge 10 maggio 1976, n. 319) e nella legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modifiche) in base alle quali il carico di fosforo ammissibile nelle acque di scarico, industriali o civili è stato fissato rispettivamente a una parte per milione massimo per i laghi e a 0,5 parte per milione massimo per la laguna veneta.

La prima iniziativa legislativa italiana sui detersivi riguarda la riduzione del contenuto di fosforo dei formulati per bucato del 7-8 per cento all'attuale 5 per cento massimo. Infatti la legge di conversione del decreto-legge 20 dicembre 1981, n. 801 (Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) aveva fissato nel 6,5 per cento il contenuto massimo di composti di fosforo nei detersivi da bucato.

Era intervenuta poi la legge n. 136 del 1983 (biodegradabilità dei detergenti sintetici), per modificare tale normativa, delegando il Ministro della sanità ad emanare un decreto per ridurre al 5 per cento il tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi da bucato. Il decreto veniva emanato il 3 agosto 1983 con decorrenza dal 1° marzo 1984. Secondo le intenzioni, queste misure di limitazione su una fonte (detersivi) avrebbe dovuto comportare un significativo calo dei carichi di fosforo nelle zone eutrofiche, agendo sugli apporti diretti e su quelli indiretti del fiume Po.

Purtroppo non si è riscontrata nessuna diminuzione del fosforo che affluisce alle acque anche perché, come rilevato dalla Commissione interministeriale per l'eutrofizzazione, è aumentato contemporaneamente l'apporto delle altre fonti.

Va osservato che i limiti del contenuto di fosforo negli scarichi, prescritti per i laghi e per la laguna veneta, sono raggiungibili esclusivamente mediante la defosfatazione degli scarichi. È proprio questa la strategia di intervento scelta dagli altri Paesi europei che hanno affrontato

il problema dell'eutrofizzazione; ad esempio in Svezia, dove il problema è stato risolto, il 90 per cento degli scarichi sono sottoposti a defosfatazione. In Svizzera, e nelle regioni olandesi e tedesche, colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione, l'80 per cento degli scarichi sono trattati con defosfatazione. Questo notevole impegno volto alla defosfatazione nelle zone critiche, spiega perché negli altri Paesi europei, con eccezione della Svizzera, la disciplina del fosforo nei detersivi o non esiste o comporta un tenore massimo di fosforo nei detersivi variabile dal 4 per cento all'8 per cento.

In questi Paesi hanno prevalso le preoccupazioni di carattere igienico sanitario in relazione ai sostituenti del fosforo.

Peraltro si è cercato di agire anche sulle altre fonti locali di apporto del fosforo e dell'azoto, come ad esempio nei Paesi Bassi dove sono state poste limitazioni al numero di animali allevati nelle zone eutrofiche.

Nella direzione di affrontare il problema delle altre fonti si è mosso anche il Senato che ha giustamente cercato di allargare i modi di intervento nei confronti del fenomeno dell'eutrofizzazione, non limitandosi solo al fosforo prodotto dai detersivi sintetici, ma sollecitando interventi verso altre fonti di produzione. Ci si riferisce all'articolo 2-*sexies*, che autorizza il Ministero dell'agricoltura, d'intesa con il ministero dell'ecologia, a promuovere indagini per l'introduzione di nuove tecniche di concimazione.

L'articolo 2-*septies* tende, con l'intervento finanziario dello Stato e delle regioni, a favorire l'insediamento e la trasformazione dei depuratori, per l'abbattimento del fosforo. Sono articoli di legge, indicazioni, che sottolineano la consapevolezza degli organi parlamentari che la lotta all'eutrofizzazione va condotta con una visione globale, con interventi multisettoriali. Questo non esclude che data la diversità dei tempi e delle modalità d'intervento, non si debba procedere con urgenza, in modo parziale, settoriale, così come operava il decreto-legge del governo.

Attualmente, per la produzione di detersivi, viene impiegato con altre sostanze il tripolifosfato, che svolge un ruolo essenziale attraverso molteplici funzioni.

L'introduzione di un sostituente, a parziale o totale sostituzione del tripolifosfato, comporta l'esame e le soluzioni di molti problemi, dal momento che si tratta di parecchie decine di migliaia di tonnellate di prodotto.

Infatti un sostituto deve avere accettabili requisiti sui seguenti punti:

a) *effetti sulla salute dell'uomo*, come: tossicità, potere irritante, proprietà allergogene, sia in condizioni d'uso che in caso di incidente (ingestione da parte di bambini) sia in fase di lavorazione del prodotto e del detersivo; b) *effetti sull'ambiente* come: biodegradabilità, tossicità su animali (pesci, crostacei, microorganismi) e piante, eutrofizzazione, interferenze negli impianti di depurazione, interazione con i componenti degli scarichi (metalli pesanti); c) *problemi legati alla produzione*, come: disponibilità di materie prime e di processi, costi di produzione ed ancora problemi di sicurezza per gli addetti agli impianti; d) *proprietà applicative*, come: efficienza delle formulazioni, innocuità nei confronti delle apparecchiature di lavaggio, dei substrati da lavare (tessuti, stoviglie, superfici varie) nelle usuali condizioni di utilizzo; e) *proprietà tecnologiche e chimiche*, come: lavorabilità, compatibilità con gli altri componenti dei detersivi, azioni sui tensioattivi, azione scheletrante nei confronti del granulo di detersivo atomizzato, azione tamponante del pH al valore ottimale per la detergenza, ecc.; f) *proprietà compatibili*: un sostituto deve inoltre essere compatibile con gli altri componenti delle formulazioni detersive.

Le difficoltà, il tempo e l'incertezza dei risultati su molte delle determinazioni necessarie (cancerogenità, mutagenesi, interazione con l'ambiente, ecc.) hanno fatto sì che dopo molti anni di discussioni ed esami le incertezze sui sostituti

siano ancora molte. Basti citare il caso dell'NTA, per cui si discute sulla pericolosità o meno a partire dal 1960

Questa complessa problematica spiega perché dopo molti anni di ricerca siano stati individuati solo pochi possibili sostituti, tutti con notevoli limiti

I possibili sostituti dei fosfati, ammessi dalla vigente disciplina, sono le zeoliti e i citrati all'impiego dei quali ostano vincoli di carattere tecnico ovvero l'NTA all'impiego del quale ostano vincoli di carattere autorizzativo I richiamati limiti tecnici attengono, nel caso delle zeoliti, ad insufficienti proprietà necessarie al lavaggio (le zeoliti non sono solubili, non bloccano il magnesio, ecc) Nel caso dei citrati, i vincoli tecnici dipendono dalla non coincidenza tra le temperature in cui essi operano e quella minima (60°) richiesta dal ciclo delle lavatrici in Italia Per quanto poi concerne l'NTA, prodotto in Europa solo nello stabilimento tedesco della BASF, la disciplina attuale ne limita l'impiego, pressoché sperimentale, a 2 000 tonnellate/anno in relazione al sospetto che l'impiego massiccio del prodotto determini conseguenze eco-tossicologiche (il 9 settembre scorso lo stato di New York ha deciso di vietare l'utilizzo dell'NTA) Del resto molti studiosi italiani del settore ritengono che, con la sostituzione dell'NTA al TPF, il rimedio sia peggiore del male, almeno nella situazione italiana Proprio contro l'NTA è stata effettuata recentemente, dopo un convegno a Bologna, una campagna di ambientalisti, di associazioni di consumatori e di giornalisti di diverse estrazioni politiche

Non per nulla in Senato, in occasione della recente conversione del decreto-legge in esame, la Commissione Sanità aveva messo in evidenza la necessità di giungere a determinazioni più precise onde « evitare pericolosi automatismi nella sostituzione di un elemento estraneo all'ambiente con un elemento in fondo naturale come è il fosforo »

Vero è che il provvedimento che stiamo esaminando stabilisce che con apposito decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1985 il Governo dovrà indicare i prodotti sostitutivi, ma, nel caso non improbabile per quanto sopra evidenziato che il Governo non sia in grado di emanare il decreto sui sostituti del fosforo, quale situazione si verrà a determinare il 1° luglio 1986 allorché non si potrà neppure utilizzare il TPF oltre il 2,5 per cento di contenuto di fosforo nei detersivi ?

In questa prospettiva di incertezza non è pensabile che l'industria nazionale del TPF possa prendere decisioni in ordine ad eventuali e possibili riconversioni produttive per i prodotti sostitutivi, con il rischio che i tempi necessari per la realizzazione di nuovi impianti in Italia possano dare ampio spazio ai concorrenti esteri di assicurarsi quote di mercato italiano

A fronte della problematica sui sostituti, da parte delle associazioni di categoria si è fatto presente che le previste riduzioni del tenore di fosfato nei detersivi comporteranno la chiusura degli impianti produttivi dei fosfati situati a Crotone, Porto Torres e Porto Marghera Più in particolare, la riduzione al 2,5 per cento del tenore di fosforo nei detersivi comporterebbe la chiusura dei tre impianti, in quanto i residui consumi e le esportazioni non giustificherebbero economicamente la continuazione dell'attività

Nessun produttore italiano è oggi in grado di produrre o realizzare programmi per l'NTA Non esiste infatti la necessaria premessa di accettabilità igienico-sanitaria ed in tali condizioni il rischio industriale è elevatissimo e comunque l'investimento richiederebbe alcuni anni

Intorno al testo predisposto ed approvato dal Senato, si è appuntata una forte enfatizzazione, una presentazione emotiva che fa discendere dall'abbattimento del contenuto di fosforo nei detergenti sintetici, la soluzione del fenomeno eutrofizzazione in Italia ed in particolare nell'Emilia-Romagna Una impostazione limitativa e pericolosa, che pone in ombra la necessità e la urgenza di un intervento coordinato sulle varie sorgenti di fosforo

Tale visione globale del fenomeno, e motivata anche da recenti risultati di una indagine sperimentale dell'Istituto di ricerca sulle acque, così come ha comunicato il dottor Roberto Marchetti, nell'audizione promossa dalla Commissione sanità della Camera dei deputati, che ha messo in evidenza, come, nonostante gli interventi attuati dal 1968 ad oggi con la riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi dall'8 per cento al 5 per cento, la presenza di fosforo ortofosfato e di azoto minerale del Po, siano quasi raddoppiate e come tale aumento non sembri arrestarsi Infatti, sempre secondo il dottor Marchetti, le quantita di fosforo e di azoto espresse in tonnellate per anno, sono aumentate da 2 365 tonnellate di fosforo e 55.800 di azoto, nel periodo 1968-1972 a 5 440 tonnellate di fosforo e 96 169 di azoto, nel periodo 1979-1984

Esistono inoltre preoccupazioni, espresse nel corso del dibattito al Senato e dalla documentazione scientifica in materia, circa la tossicità dei sostituenti il fosforo per la salute umana e l'ecosistema e l'impreparazione a procedere a riduzioni del fosforo sotto il 2,5 per cento Preoccupazioni che si sono tradotte nell'accoglimento da parte del Governo, di un ordine del giorno presentato dal senatore Bompiani, che impegna il Governo stesso, ai fini dell'applicazione dei limiti percentuali di riduzione dal 2,5 per cento all'1 per cento di fosforo nei detersivi, a tener conto delle verifiche e dei risultati complessivi delle ricerche

Si è così determinata una singolare ed anomala situazione Da una parte una norma di legge, che sancisce che con il 30 giugno 1987 il fosforo, presente nei preparati per lavare, non deve superare il valore dell'1 per cento e dall'altra un ordine del giorno, che invita a non dare valore prescrittivo ai vincoli temporali e percentuali previsti dalla legge, ma subordinandone il rispetto a certe garanzie

La Commissione Sanità della Camera, nel rilevare tale anomalia, tale modo singolare di legiferare, che indebolisce la credibilità del Parlamento e genera incertezza e sfiducia, ha cercato, perseguendo l'obiettivo di ulteriori abbattimenti dei contenuti di fosforo nei detergenti sintetici, fino alla eliminazione di tale componente, di dare alla normativa una sistemazione più corretta, recependo anche le preoccupazioni espresse nel corso del dibattito al Senato Tale tentativo ha suscitato polemiche, spesso ingenerose ed avventate Si sono tracciate divisioni tra gli organi del Parlamento individuando probi e reprobi, spesso senza conoscere il testo e la discussione avvenuta in Commissione Sanità della Camera

Dispiace che in questa logica siano caduti importanti mezzi di informazione, più preoccupati di cogliere una sembianza di « scoop » che non una corretta informazione L'impegno della Commissione, e stato quello di redigere un testo corretto, preoccupato di assicurare ai cittadini soluzioni merceologiche adeguate, tali da non mettere in pericolo la salute e l'ambiente

Si vuole comunque dare un segnale politico ? Vincolare l'azione del ministero, le stesse industrie del settore a date precise, a vincoli percentuali predeterminati, per sollecitare ricerche verso nuove formule merceologiche, per sperimentare la tossicità dei sostituenti il fosforo ? Se questo e l'obiettivo politico, allora non si comprende l'approvazione dell'ordine del giorno Bompiani, che indebolisce il significato provocatorio e di stimolo Credo si debba ragionare in modo razionale nel tentativo di trovare un giusto equilibrio fra due esigenze: quella di stimolare la ricerca e di garantire la salute dei cittadini e l'ambiente, impedendo nel contempo l'immissione di sostituenti, di cui non si conoscono gli effetti oltre l'NTA, eccetto i poliacrilati Questa esigenza è sentita dalla Commissione e dall'intera Camera e sono possibili soluzioni e norme, che nel fissare date per ulteriori abbattimenti dei valori di fosforo, ne condizionino l'applicazione ai risultati del monitoraggio ed alla ricerca degli effetti tossicologici prodotti dai sostituenti

L'altro aspetto preso in considerazione dalla Commissione è stato quello delle conseguenze industriali prodotte dalle modifiche apportate con la riduzione dei valori di fosforo nei detergenti sintetici Problemi che investono sia aspetti sociali per gli stabilimenti dove si produce tripolifosfato e sia questioni tecniche circa il funzionamento delle macchine lavatrici, in particolare delle lavastoviglie Non è pensabile una rapida ed improvvisa sostituzione della lavastoviglie in circolazione Peraltro allo stato della ricerca, nelle macchine lavastoviglie sono ancora indispensabili le molteplici azioni del triplofosforato, e non è pensabile il ricorso all'NTA, unico sostituto tecnicamente ammissibile, per evitare qualsiasi rischio di ingestione di sostanze cancerogene Si è cercato di rispondere a questi problemi, non rimuovendoli, come se non esistessero, ma con norme adatte a favorire i processi di riconversione industriale e disciplinando diversamente la categoria merceologica dei detersivi di lavastoviglie, in modo da consentire la ricerca e la introduzione di nuove soluzioni tecniche, e di evitare nell'immediato un arresto della produzione

Riassumendo, per ricostruire il contenuto del decreto, ricordo che l'articolo 0 1 contiene i principi ispiratori della legge

L'articolo 1 prevede la riduzione, a partire da 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge, del contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, nel modo seguente

detersivi da bucato in macchina lavatrice dal 5 per cento al 4,5 per cento,

detersivi da bucato a mano dal 5 per cento al 4 per cento,

detersivi da lavastoviglie dall'8,2 per cento al 6 per cento;

detersivi per piatti a mano dal 2,3 per cento al 2 per cento

L'articolo 1-*bis* detta norme per favorire i processi di adeguamento dell'industria, indotti dalla nuova disciplina Prevede a tale fine a valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio 1986 della legge n 675 del 1977, una riserva di lire 20 miliardi

L'articolo 2 fa carico al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri interessati, di emanare un decreto, entro il 31 dicembre 1985, per individuare le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti

In tale articolo si prevede, inoltre, l'ulteriore riduzione dei composti di fosforo, espressi in fosforo, per i detersivi da bucato dal 4,5 per cento al 2,5 per cento

L'articolo 2-*bis* fa carico al ministro della sanità, di concerto con altri ministri, di emanare un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti il lavaggio

Con l'articolo 2-*ter* si prevede la predisposizione di un piano di monitoraggio, sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze individuate come sostituenti e coadiuvanti nei detersivi e sugli effetti di essi sulla salute umana, dando priorità operativa al monitoraggio nelle aree a maggiore rischio

Con l'articolo 2-*quinquies* (oggi 2-*quater*), il più dibattuto, si autorizza il ministro della sanità, con il concerto di altri ministri, a determinare con proprio decreto ulteriori riduzioni dei valori espressi in fosforo, sulla base dei risultati del piano di monitoraggio

L'articolo 2-*septies* (oggi 2-*sexies*), allo scopo di sviluppare l'insediamento di depuratori per l'abbattimento del fosforo, autorizza le regioni a concorrere alle spese degli enti gestori di tali impianti Per la costa adriatica, lo Stato concorrerà alla spesa delle regioni interessate, fino al 90 per cento degli oneri sopportati

L'articolo 2-*octies* (oggi 2-*septies*), richiama la disciplina per le confezioni dei detersivi, imponendo su di esse la scritta con carattere di evidenza, dell'espressione « Attenzione i detersivi possono inquinare i mari, i laghi ed i fiumi Non eccedere nell'uso »

Gli articoli 3 e 4 contengono le norme sanzionatorie, per la violazione della disciplina in materia

Siamo coscienti che il contenimento del fenomeno eutrofizzazione, richiede un intervento molteplice su tutte le sorgenti causali Questo impone uno sforzo a tutti gli enti ed agli operatori I tempi, le modalità d'intervento sono però diversi e presentano vari livelli di complessità Questo non può giustificare una posizione di inerzia Il provvedimento sui detersivi è un contributo parziale, non risolutivo per combattere il fenomeno eutrofizzazione e non assolve gli enti locali, le regioni, il governo e gli operatori privati dalla loro responsabilità ed interventi In caso contrario, mestamente, fra alcuni anni dovremo constatare, che nonostante i nostri interventi parziali, il fenomeno è ancora in crescita

MAURO SEPPIA, *Relatore*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

FAVOREVOLE

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO	ARTICOLO UNICO
Il decreto-legge 9 settembre 1985, numero 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni	*Identico*
All'articolo 1, è premesso il seguente	*Identico*
« ART 01 — Le disposizioni previste dal presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo di attività culturali, commerciali ed economiche delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione »	*All'articolo 1*
	al comma 2, le parole « sino al 31 ottobre 1985 » *sono sostituite con le seguenti* « sino a trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto »,
	al comma 3, le parole « sino al 31 marzo 1986 » *sono sostituite con le seguenti* « sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »
	Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente
	« ART 1-*bis* — 1 Per favorire i processi di adeguamento dell'industria indotti dalla presente legge, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche tenuto conto delle determinazioni di cui al successivo

	articolo 2, detta, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per detersivi, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione 2 I progetti di riconversione sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva con proprio decreto A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986 a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale dall'articolo 29, punto 1, lettera *b*) della legge 12 agosto 1977, n 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al precedente comma »
All'articolo 2. *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole* « e delle regioni »,	*All'articolo 2* *al comma 2, le parole* « e delle regioni », *sono sostituite dalle seguenti* « e della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n 281 »;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « ed i rappresentanti di tutte le associazioni dei consumatori »,	*al comma 3, le parole* « ed i rappresentanti di tutte le associazioni dei consumatori », *sono sostituite dalle seguenti* « ed i rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei consumatori »,
il comma 5 è sostituito dal seguente « 5 Entro il 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi, prodotti o importati nel territorio nazionale, non deve superare il valore del 2,50 per cento »,	*il comma 5 è sostituito dal seguente* « 5 Decorsi sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei detersivi da bucato in macchina lavatrice, prodotti o importati per il mercato nazionale, non deve superare il valore del 2,50 per cento »
al comma 6, sono soppresse le parole « per bucato »	*Identico*
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti « ART 2-*bis* — Entro il 31 dicembre 1985 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e del-	*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti* ART 2-*bis* — *Identico*

l'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio I prodotti coadiuvanti non possono contenere composti di fosforo

ART 2-*ter.* — 1 Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, predispone un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze autorizzate di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché sull'effetto di esso sulla salute umana, affidando la responsabilità di esecuzione del piano e di elaborazione dei dati all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche

2 Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, riferisce ogni due anni al Parlamento sui risultati complessivi di tale programma di monitoraggio e sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale

ART 2-*quater* — 1 Entro il 30 giugno 1987 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi, prodotti o importati nel territorio nazionale, non deve superare il valore dell'1 per cento

2 Il termine ultimo per la distribuzione e la vendita dei preparati per lavare conformi a quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 5, è stabilito al 31 dicembre 1987

ART 2-*quinquies* — Sulla base dei risultati del piano di monitoraggio di cui al precedente articolo 2-*ter*, dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale e sulla base della disponibilita di nuove sostanze detergenti, il Ministro della sanità, d'intesa

ART 2-*ter* — 1 Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze autorizzate di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché sull'effetto di esso sulla salute umana, con priorità operativa nelle aree a maggiore rischio, affidando la responsabilità di esecuzione del piano e di elaborazione dei dati all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche

2 *Identico*

Soppresso.

ART 2-*quater* — 1 Sulla base dei risultati del piano di monitoraggio di cui al precedente articolo 2-*ter*, dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale e sulla base della disponibilità di nuove sostanze detergenti, il Ministro della sanità d'intesa

con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinera con proprio decreto ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo indicata nel precedente articolo 2-*quater*

con il ministro per l'ecologia e con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e autorizzato a determinare con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo sino all'eliminazione della percentuale indicata nel precedente articolo 2 comma 5, consentendo la disciplina transitoria in analogia al disposto di cui all'articolo 2 comma 6

2 Il Ministro della sanita di concerto con il Ministro dell'ecologia presenta al Parlamento entro il 31 marzo 1987 una relazione relativa ai risultati del piano di monitoraggio ed ai dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive

ART 2-*sexies* — 1 Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuoverà e coordinera – con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n 281 – le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazioni capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibili con le esigenze di fertilita

ART 2-*quinquies* — 1 *Identico*

2 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con le regioni, entro un anno dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, presenterà una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico

2 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con le regioni, entro un anno dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, presenterà una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico

ART 2-*septies* — 1 Le regioni possono concorrere alle spese sopportate dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo

ART 2-*sexies* — *Identico*

2 In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle

acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorrerà nel 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sopportate dalle regioni rivierasche ai sensi del precedente comma 1

3 Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui al precedente articolo 2-*ter* (fino al massimo di lire un miliardo), nonché a quella di cui al precedente comma 2 si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n 887

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

5 La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n 319

ART 2-*octies* — La confezione dei detersivi deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n 136 Deve altresì indicare, con le modalità fissate dalla suddetta legge, la composizione chimica del prodotto e le istruzioni d'uso, con particolare riferimento alla durezza dell'acqua e alla necessità di non eccedere nell'uso del prodotto

ART 2-*novies* — Al fine di favorire il corretto uso dei prodotti pubblicizzati è fatto obbligo ai produttori di preparati per lavare, contenenti fosforo, di apporre

ART 2-*septies* — Dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, la confezione dei detersivi deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n 136 Deve altresì indicare, con le modalità fissate dalla suddetta legge, la composizione chimica del prodotto e le istruzioni d'uso, con particolare riferimento alla durezza dell'acqua e alla necessità di non eccedere nell'uso del prodotto Deve indicarsi con carattere di evidenza la seguente espressione « Attenzione i detersivi possono inquinare i mari, i laghi ed i fiumi Non eccedere nell'uso »

Soppresso.

su ogni confezione immessa in commercio nonché in ogni messaggio pubblicitario, in posizioni e con caratteri di grande evidenza, la seguente espressione "Attenzione i detersivi possono inquinare i mari, i laghi e i fiumi Non eccedere nell'uso" »

All'articolo 4.

al comma 2, sono soppresse le parole « stabilite dal comma 4 dell'articolo 2 »

Decreto-legge 9 settembre 1985, n 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 212 del 9 settembre 1985*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema,

Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detergenti sintetici,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,

EMANA

il seguente decreto

Art 1

1 Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983, n 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati

4,50 per cento per i detersivi da bucato in macchina lavatrice,
4,00 per cento per i detersivi da bucato a mano e per comunità,
6,00 per cento per i detersivi da lavastoviglie,
2,00 per cento per i detersivi per piatti a mano

2 La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985

3 La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986

Art 2

1 Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo

2 L'individuazione e fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità

3 Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici

4 Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti

5 A decorrere dal 1° settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento

6 La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi

Art 3

Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n 62, e dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1983, n 136

Art. 4.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — MARTINAZZOLI — ALTISSIMO — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI